



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

Provincia di Lucca

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO n° 5

del: **21.03.2018**

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2018 - TARIFFE TARI E DETERMINAZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **21.00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	Presenti Assenti
ANGELINI FRANCESCO	Presente
ANGELINI LUCIANO	Presente
BEHELLI ANDREA	Presente
BERTOLINI ANGELO	Presente
BERTONCINI BRUNO	Presente
BERTUCCI CLAUDIO	Presente
FIORI ANNARITA	Presente
VERGAMINI SIMONETTA	Assente
TURRIANI MARIO	Presente
BAIOCCHI NICOLA	Presente
LOMBARDI ALESSANDRA	Presente

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Francesca Bellucci** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Francesco Angelini** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2018 - TARIFFE TARI E DETERMINAZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO PER - TARIFFE TARI E DETERMINAZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto il *“Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*, dove viene individuato lo strumento del Piano finanziario relativo al servizio rifiuti;
- il Piano finanziario è funzionale a programmare, con cadenza annuale, i fabbisogni di risorse finanziarie occorrenti a fronteggiare i flussi di spesa relativi:
 - a) agli interventi da porre in essere per gestire le attività di raccolta, lavorazione e smaltimento dei rifiuti;
 - b) agli interventi e relativi ammortamenti per la realizzazione di infrastrutture e punti di raccolta e recupero;
 - c) all'utilizzo di beni e strutture di terzi e all'affidamento di servizi a terzi;

Viste le *“Linee guida per la redazione del Piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe”* pubblicate nel 2013 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che:

- l'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 prevede che il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti sia redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato *“dall'Autorità competente”*;
- il generico riferimento all' *“Autorità competente”* si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'Autorità dell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

Visto lo schema di Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99, dal soggetto gestore e acquisito agli atti come specificato dall'art. 3 dell'allegato 1 del D.P.R. 15/99;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Atteso che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma 654 il quale stabilisce che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio"* che porta ad escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard;

Viste le *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013"* pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale, per supportare gli Enti che nel 2018 si devono misurare con la prima applicazione della nuova disposizione;

Osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 citato;

Tenuto conto inoltre che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziati. Allo stesso modo, il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6, allegata alle citate Linee guida, non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;

Dato atto che *"le risultanze del fabbisogno standard"* del Comune di Pieve Fosciana determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, determina un fabbisogno standard finale pari ad € 484.035,11

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 579.803,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, secondo il metodo normalizzato di cui al citato D.P.R. 158/1999;

Verificato pertanto che tra il fabbisogno standard e il p.e.f dell'ente sussiste uno scostamento;

Ritenuto quindi di dare mandato agli uffici di esaminare le cause del predetto scostamento al fine di intervenire in maniera mirata per ridurre il differenziale emerso;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Dato atto che sulla base del su richiamato Piano Finanziario e delle risultanze della banca dati dei contribuenti TARI sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche (Allegato A), per l'anno 2018;

Ritenuto inoltre di confermare le scadenze di pagamento applicate per l'anno 2017, anche all' esercizio 2018, stabilite in 3 rate con scadenza **31 MAGGIO 2018 – 31 LUGLIO 2018- 29 SETTEMBRE 2018**, fermo restando la possibilità, come previsto dal regolamento soprarichiamato, di effettuare il versamento dell'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

- 1) di approvare il piano finanziario **del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018** (All. A) come integrato con gli oneri direttamente a carico dell'ente (All. B);
- 2) di dare atto che ai dell'art.1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, sono state verificate *le risultanze dei fabbisogni standard come da prospetto allegato al presente provvedimento (All. C)*;
- 3) *Di approvare* le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" anno 2018, come risultanti da prospetto allegato, (allegato D);
- 4) Di dare atto che gli allegati sopra citati sono uniti al presente provvedimento ad integrazione formale e sostanziale;
- 5) Di confermare le scadenze per il pagamento del tributo "TARI 2018" previste per l'anno 2017, e come di seguito indicate:
 - **31 Maggio 2018**
 - **31 Luglio 2018**
 - **29 Settembre 2018**
- 6) Di dare mandato agli uffici di esaminare la cause dello scostamento emerso tra le risultanze del fabbisogno standard, di cui all'all.c, e il p.e.f. dell'ente di cui all'.a., al fine di porre in essere, se necessario, misure mirate, per la rimozione della predetta differenza.

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'attestazione di cui all'art. 151 - 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

TUTTO ciò premesso;

Con voti favorevoli 7 su n° 10 Consiglieri presenti di cui n° 7 votanti e n° 3 astenuti (Turriani Mario, Baiocchi Nicola, Lombardi Alessandra) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta di deliberazione.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 7 su n° 10 Consiglieri presenti di cui n° 7 votanti e n° 3 astenuti (Turriani Mario, Baiocchi Nicola, Lombardi Alessandra) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to COLTELLI MILENA**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Milena Coltelli**

Delibera di C.C. n. 5 del 21.03.2018

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Francesco Angelini

IL SEGREATARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Francesca Bellucci

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 23.03.2018 al 07.04.2018 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, 23.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.to Dott. Andrea Fanani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
